


XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3315-A

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

(Conversione in legge del D.L. n. 146/2015)

Modifiche della Commissione

N. 279 – 20 ottobre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3315-A

Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione

(Conversione in legge del D.L. n. 146/2015)

Modifiche della Commissione

N. 279 – 20 ottobre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

 $2066760-2174 / 066760-9455 - 2000 bs_segreteria@camera.it$

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

2 066760-3545 / 066760-3685 − ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

A.C. 3315-A

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre

2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del

patrimonio storico e artistico della Nazione

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XI Commissione

Relatore per la Commissione Rotta

di merito:

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: all'Assemblea

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 01	- 3 -
LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NELLA CULTURA	- 3 -

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico ed artistico della Nazione.

La Commissione Bilancio ha già esaminato - nella seduta del 13 ottobre 2015 - il testo iniziale del provvedimento¹.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica che afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Commissione di merito, nella seduta del 14 ottobre 2015, ha apportato modifiche al testo, non corredate di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono prese in esame le sole modifiche approvate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 01

Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura

<u>La norma</u> stabilisce che la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione².

Si ricorda che l'articolo 13 del D. Lgs. 68/2011 disciplina i livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché gli obiettivi di servizio. I LEA e i LEP devono essere stabiliti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, degli obblighi europei e della specifica cornice finanziaria dei settori interessati individuata con riferimento ai fabbisogni standard nazionali.

Al riguardo si rileva che la disposizione stabilisce dei criteri generali in tema di tutela, fruizione e valorizzazione di beni culturali; in funzione della sua concreta applicazione essa appare suscettibile di porre nuovi obblighi, in capo sia allo Stato sia agli enti territoriali, per consentire la fruizione al pubblico dei beni culturali di rispettiva competenza. Non sono peraltro specificamente indicate le procedure e le risorse nell'ambito delle quali i predetti livelli essenziali dovranno essere individuati. Andrebbe pertanto acquisita una conferma volta

¹ Si ricorda che su tale testo è stata predisposta la Nota di verifica n. 277 del 13 ottobre 2015.

² "Tale disposizione sancisce che lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

ad escludere che da tale disposizione possano discendere oneri in capo alle amministrazioni
interessate.